



GVG

**GEBÄUDEVERSICHERUNG GRAUBÜNDEN
ASSICURANZA D'EDIFIZIS DAL GRISCHUN
ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI**

FEUERWEHR PUMPIERS POMPIERI

Regolamento sulle sovvenzioni dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni per l'approvvigionamento idrico di spegnimento e il servizio pompieri nel Cantone dei Grigioni

Il Regolamento sulle sovvenzioni dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni per l'approvvigionamento idrico di spegnimento e il servizio pompieri nel Cantone dei Grigioni è disponibile nel sito:

www.gvg.gr.ch, rubrica Pompieri/Download/Basi legali

Tramite questo link sono disponibili anche:

- Direttiva «Pompieri 2020» per i pompieri nel Cantone dei Grigioni
- Legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni/Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

Sommario

	Pagina
I. Disposizioni generali	1
II. Domande di contributo e procedura	3
III. Aliquota delle sovvenzioni	8
IV. Supplementi per le associazioni intercomunali e disposizioni transitorie	16
V. Entrata in vigore	17

REGOLAMENTO SULLE SOVVENZIONI DELL'ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI SPEGNIMENTO E IL SERVIZIO POMPIERI NEL CANTONE DEI GRIGIONI

visti gli art. 40 e sgg. e l'art. 48 della legge sulla protezione antincendio nonché gli art. 20 e sgg. dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio del Cantone dei Grigioni

emanato in data 02.12.2016 dalla Commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati, con riserva che l'ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio venga promulgata dal Governo.

I. Disposizioni generali

Art. 1

L'Assicurazione fabbricati dei Grigioni (GVG) promuove mediante dei contributi le misure per diminuire il pericolo di incendio e per gli interventi contro gli incendi e i danni di natura.

Principio

Art. 2

Possono essere erogati dei contributi se gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli servono in modo idoneo per la lotta contro i sinistri e se corrispondono alle norme e alle prescrizioni tecniche.

Premesse

Imposizioni	<p>Art. 3 Il beneficiario del contributo e i suoi successori sono tenuti a mantenere in modo ineccepibile gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli, a tenere gli stessi pronti per l'uso e a impiegarli in funzione del loro scopo.</p>
Calcolo	<p>Art. 4 I contributi vengono calcolati sulla base della soluzione che adempie allo scopo, nel modo più economico.</p>
Controllo	<p>Art. 5 I rappresentanti della GVG possono controllare in qualsiasi momento gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli per cui sono stati versati dei contributi.</p>
Materiale per i corsi	<p>Art. 6 Gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli, per cui sono stati versati dei contributi, devono essere messi gratuitamente a disposizione per i corsi cantonali dei pompieri. I costi per il ristabilimento nonché i costi per i materiali di consumo e il materiale difettoso per i corsi possono essere fatturati a carico della GVG.</p>
Contributi ai privati	<p>Art. 7 Ai privati e alle aziende senza un corpo pompieri aziendale riconosciuto non vengono concessi contributi per gli impianti, le installazioni, le attrezzature, il materiale e i veicoli, a eccezione delle costruzioni elencate all'art. 26 di questo regolamento.</p>

II. Domande di contributo e procedura

1. APPROVVIGIONAMENTO D'ACQUA DI SPEGNIMENTO

Art. 8

Le domande di contributo ai costi di realizzazione, ampliamento o rinnovamento di impianti per l'approvvigionamento idrico, come le captazioni di sorgenti, le condotte di alimentazione dalla sorgente, gli impianti di pompaggio per l'acqua del sottosuolo, le reti idriche di distribuzione e gli impianti degli idranti, gli impianti telecomandati, gli impianti di potenziamento della pressione e le stazioni di pompaggio a stadi, per i quali non vengono richiesti contributi della bonifica fondiaria, vanno inoltrate con i documenti richiesti direttamente alla GVG, la quale evade tassativamente queste richieste.

Domande di contributo alla GVG

Art. 9

Le domande di contributo ai costi di realizzazione, ampliamento o rinnovamento di impianti per l'approvvigionamento idrico, come le captazioni di sorgenti, le condotte di alimentazione dalla sorgente, gli impianti di pompaggio per l'acqua del sottosuolo, i serbatoi e gli impianti secondo l'art. 8, per i quali vengono richiesti contributi della bonifica fondiaria, vanno inoltrate all'Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni. Per la quota di sovvenzionamento della Confederazione e del Cantone decide il Governo su proposta dell'Ufficio per la natura e l'ambiente. Per il contributo della GVG decide quest'ultima.

Domande di contributo all'Ufficio per la natura e l'ambiente

Art. 10

Il calcolo dei contributi avviene secondo i costi computabili. I lavori e le forniture vanno aggiudicati dal Comune o da altri aventi diritto a contributi, secondo le disposizioni della legge sugli appalti pubblici. Alla do-

Procedura di sovvenzione

manda di contributo devono essere allegati i documenti dell'appalto.

Collaudo della costruzione

Art. 11

Di comune accordo, la direzione lavori invita la GVG e, se si tratta di impianti secondo l'art. 9, anche l'Ufficio per la natura e l'ambiente, al collaudo della costruzione ultimata e alla misurazione della portata dell'impianto relativo agli idranti.

Sorpasso dei costi

Art. 12

In caso di sorpasso del preventivo nel settore dell'acqua di spegnimento, non imputabile al rincaro, ma alle difficoltà impreviste, per il sovvenzionamento deve essere richiesta l'approvazione della GVG prima della stesura del conteggio dei costi dell'opera.

Conteggio dei costi della costruzione

Art. 13

La direzione lavori deve stilare il conteggio dei costi dell'opera secondo le direttive dell'ufficio cantonale competente e inoltrarlo unitamente alla documentazione sull'opera realizzata e terminata.

Versamento dei contributi

Art. 14

Il versamento dei contributi per gli impianti secondo l'art. 8 avviene tramite la GVG, per quelli secondo l'art. 9 tramite l'Amministrazione cantonale delle finanze.

Contributi di gestione

Art. 15

Per il versamento dei contributi annuali ai costi di gestione degli impianti per l'approvvigionamento idrico di spegnimento, i comuni non devono fare richiesta. La GVG versa i contributi dopo la verifica della capacità di portata dell'approvvigionamento idrico di spegnimento, in base all'art. 41 e sgg. della legge sulla protezione antincendio, se viene fornita la necessaria portata.

2. COSTRUZIONI DEI POMPIERI

Art. 16

Prima dell'inizio della pianificazione sono da concordare con la GVG i parametri aventi diritto a contributo, come le dimensioni del fabbricato, l'ubicazione e i rapporti di proprietà. Successivamente le domande di contributo vanno inoltrate alla GVG prima dell'inizio dei lavori, unitamente ai piani di costruzione e al preventivo dei costi. Il contributo viene calcolato in base alla decisione di contributo e viene versato tramite la GVG dopo il collaudo della costruzione dei pompieri e dopo l'esame del conteggio dettagliato dei costi dell'opera.

Procedura

3. VEICOLI, MATERIALE E ATTREZZATURE DEI POMPIERI

Art. 17

Gli investimenti hanno diritto ai contributi solo se gli acquisti servono per l'uso esclusivo del corpo pompieri e corrispondono tutti alla pianificazione regionale della GVG.

Principio

Art. 18

Secondo la legge sulla protezione antincendio art. 40 cpv. 3 vengono versati contributi, a un acquisto con spese che superano 25'000.00 CHF e ad acquisti, che nell'anno d'esercizio superano l'importo di 50'000.00 CHF, solo se la GVG ha precedentemente approvato gli acquisti.

Procedura

Art. 19

¹La GVG stabilisce i costi aventi diritto e garantisce i contributi. La decisione di contributo è a tempo determinato. Su proposta può essere prorogata.

Garanzia

²Per poter versare i contributi devono essere inoltrate alla GVG le fatture originali con le quietanze.

Sovvenzioni

Art. 20

Per i seguenti veicoli, materiale e attrezzature dei pompieri vengono versati dei contributi:

- a) Equipaggiamento personale:
 - Indumenti personali di protezione antincendio (caschi, giacche e pantaloni antincendio, guanti e stivali)
 - Apparecchi per la protezione della respirazione con gli accessori e le termocamere per nucleo
 - Esami degli apparecchi per la protezione della respirazione
- b) Veicoli del corpo pompieri
 - Veicoli del corpo pompieri, in base all'accordo inerente all'utilità, effettuato precedentemente con la GVG
- c) Allarme/radio
 - Pager
 - Apparecchi radio
- d) Lotta contro il fuoco
 - Tubazioni / lance a getto
 - Attrezzatura per la schiuma
 - Vasche mobili di spegnimento
- e) Motopompe
 - Tipo 2
 - Tipo 3
- f) Diversi
 - Camera a immagine termica grande
 - Ventilatori
 - Materiale base per difesa idrocarburi / attrezzatura di soccorso
 - Materiale evento elementare in aggiunta al materiale del centro di soccorso

- Materiale incendio boschivo in aggiunta al materiale del centro di soccorso

Questi acquisti devono essere discussi con la GVG prima dell'acquisto.

Art. 21

¹Per tutti gli acquisti che non sono elencati all'art. 20, la GVG esegue un pagamento annuale forfettario. Per questo i corpi pompieri vengono divisi in cinque categorie di contributo. La graduazione avviene sulla percentuale del valore assicurativo, della superficie in km² e della popolazione. Da questo la GVG compila la seguente graduazione e di conseguenza il versamento forfettario per anno:

- 1.^a categoria di contributo = 1'000.00 CHF per anno
- 2.^a categoria di contributo = 1'250.00 CHF per anno
- 3.^a categoria di contributo = 1'500.00 CHF per anno
- 4.^a categoria di contributo = 2'250.00 CHF per anno
- 5.^a categoria di contributo = 3'500.00 CHF per anno

La rispettiva categoria di contributo viene riportata sulla scheda dati del corpo pompieri.

²Il pagamento annuale del contributo forfettario avviene automaticamente tramite la GVG. I corpi pompieri non devono inoltrare la richiesta.

Art. 22

¹La GVG può effettuare degli acquisti collettivi sulla base dell'art. 13 dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio.

²Questi apparecchi o mezzi possono essere rilevati dai corpi pompieri in caso di fabbisogno. Altri prodotti non ricevono dei contributi GVG durante la durata della promozione. Da ciò sono esclusi gli acquisti per completare gli equipaggiamenti esistenti.

Contributi forfettari

Acquisti collettivi tramite la GVG

III. Aliquota dei contributi

1. CONTRIBUTI BASE

A) Approvvigionamento idrico di spegnimento

Diritto a sovvenzione

Art. 23

Hanno diritto a sovvenzione i costi relativi alla costruzione e all'acquisto di impianti e installazioni che assicurano un'infrastruttura sufficiente e adeguata in funzione della zona, per l'acqua di spegnimento con la pressione necessaria per gli interventi contro gli incendi. Gli impianti e le installazioni devono essere conformi alle direttive della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) e alla guida concernente l'approvvigionamento di acqua di spegnimento della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP).

Non aventi diritto a sovvenzione

Art. 24

Non hanno diritto a sovvenzione i costi concernenti:

- gli allacciamenti agli edifici a partire dalla diramazione
- le saracinesche per gli allacciamenti agli edifici e alle fontane
- gli impianti per le fontane e gli abbeveratoi
- le condotte di spegnimento con diametro interno inferiore a 100 mm
- gli impianti di trattamento dell'acqua
- l'acquisto di terreni, l'indennizzo per il danneggiamento di fondi, i diritti di passaggio delle condotte
- l'acquisto di sorgenti
- la creazione di zone protette nei punti di captazione
- gli interessi e i finanziamenti delle costruzioni, le tasse dei permessi e le assicurazioni
- le ispezioni, le sedute e simili
- i costi di manutenzione e di riparazione
- i costi supplementari per le strade di accesso ai serbatoi e alle stazioni di pompaggio che vanno oltre le necessarie piste di cantiere

- le strutture provvisorie, se non servono a garantire l'approvvigionamento idrico di spegnimento
- le misure specifiche per la garanzia della qualità
- i costi supplementari per le pavimentazioni e i ciottolati speciali
- gli investimenti per l'acquisizione dell'acqua e per la rete di distribuzione idrica che esulano dal fabbisogno dell'approvvigionamento idrico di spegnimento
- gli idranti nel sottosuolo
- costi supplementari per gli impianti di produzione di energia

Art. 25

¹Per i nuovi investimenti viene concesso un contributo base del 15% e per le sostituzioni un contributo base del 10 % dei costi computabili.

Contributi base

²Il contributo ai costi per gli impianti di approvvigionamento idrico viene calcolato in relazione alla quota dell'acqua di spegnimento (rapporto percentuale di acqua di spegnimento rispetto all'acqua industriale/potabile dell'approvvigionamento idrico o del serbatoio).

a) Approvvigionamento idrico

³Gli impianti aventi diritto a sovvenzione sono:

- le captazioni di sorgenti, incluse le condotte di alimentazione e i pozzi
- le captazioni dell'acqua freatica, inclusi i fabbricati, le camere di filtraggio, gli impianti di pompaggio e l'alimentazione elettrica
- gli impianti per l'aumento della pressione per l'acqua di spegnimento, incluse le costruzioni e l'alimentazione elettrica
- gli stagni con acqua per il corpo pompieri, gli impianti di sbarramento e altre costruzioni per la creazione di una prontezza di spegnimento ridotta, solamente dopo l'accordo con la GVG.

⁴Il contributo ai costi di costruzione dei serbatoi, inclusa la necessaria infrastruttura (pista di accesso e di co-

b) Serbatoi

struzione, approvvigionamento energetico, comandi, valvole, ecc.) viene calcolato in relazione alla quota parte dell'acqua di spegnimento.

c) Impianti della rete di distribuzione idrica

⁵Gli impianti della rete di distribuzione idrica a partire dal diametro interno di 100 mm, inclusi i necessari idranti sopra il suolo, i pozzi prefabbricati per idranti e saracinesche, le saracinesche principali e quelle degli idranti nonché i relativi lavori di costruzione necessari, se questi sono richiesti dal fabbisogno dell'approvvigionamento idrico di spegnimento.

d) Progetti generali di approvvigionamento idrico

⁶Il contributo per i progetti generali di approvvigionamento idrico viene calcolato con un contributo base del 15% in relazione alla quota parte dell'acqua di spegnimento.

e) Approvvigionamento idrico con recupero energetico

⁷Per gli approvvigionamenti idrici di spegnimento che contemporaneamente servono al recupero di energia, i costi aggiuntivi saranno dedotti dai costi aventi diritto a contributo o, per uno snellimento amministrativo, può essere assegnato un contributo forfettario.

Aree fuori dalla zona edificabile

Art. 26

Per le aree con scarso sviluppo edilizio e per le costruzioni fuori dalle zone edificabili (eccetto le stalle con un volume edificato superiore a 3'000 m³), i contributi non possono superare il 2% del valore assicurativo del fabbricato.

Durata di esercizio

Art. 27

¹Le spese per la sostituzione almeno equivalente degli impianti di approvvigionamento idrico hanno diritto al contributo, se la durata di esercizio stabilita è stata raggiunta.

²La durata di esercizio viene fundamentalmente stabilita secondo le regole della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA). Le eccezioni da queste direttive valgono per:

- le captazioni delle sorgenti, i pozzi delle prese, le stazioni di pompaggio per l'acqua del sottosuolo, i serbatoi, le stazioni di pompaggio a stadi nonché le reti di distribuzione idrica: 50 anni
- idranti: 40 anni
- dispositivi di comando a distanza: 25 anni

Art. 28

¹La GVG versa per i costi annuali di gestione degli impianti per l'approvvigionamento idrico di spegnimento i seguenti contributi:

Contributi ai costi annuali di gestione

- a) un contributo base di 2'500.00 CHF per comune
- b) un contributo supplementare di 4.00 CHF per milione della somma assicurativa del fabbricato

²Questo contributo di gestione viene garantito se la verifica concernente la conformità della capacità di portata dell'approvvigionamento idrico di spegnimento è stata effettuata da parte della GVG. Se vengono constatati dei difetti, i contributi elencati al cpv. 1 vengono sospesi fino alla completa eliminazione di questi difetti.

³La verifica da parte della GVG dell'approvvigionamento idrico di spegnimento ha luogo almeno a intervalli di 5 anni.

⁴Durante la verifica da parte della GVG dell'approvvigionamento idrico di spegnimento vengono esaminati in particolare i seguenti punti:

- adempimento dell'obbligo dei comuni, inerente all'acqua di spegnimento secondo l'art. 38 della legge sulla protezione antincendio
- misurazioni casuali sull'acqua di spegnimento a sufficienza e sulla pressione sufficiente
- garanzia della riserva d'acqua di spegnimento e il relativo modo di utilizzo
- stato generale dell'approvvigionamento idrico di spegnimento

B) Costruzioni dei pompieri

Diritto a sovvenzione

Art. 29

¹Possono essere concessi dei contributi per la nuova costruzione, per la ristrutturazione e per l'ampliamento dei magazzini dei pompieri e per le rispettive attrezzature, e per gli oggetti in affitto, se la disposizione sarà considerata opportuna.

²Di regola il volume delle costruzioni dei pompieri, aventi diritto a contributo, viene stabilito dalla GVG secondo l'attribuzione alla categoria e secondo la pianificazione della GVG.

³Se il fabbricato in questione serve anche ad altri scopi, il contributo viene calcolato proporzionalmente secondo le parti del fabbricato e in base alle strutture a disposizione dei pompieri. Non hanno diritto a contributo gli acquisti di terreni e i lavori ai dintorni, a eccezione del piazzale di adunata e di ristabilimento, nonché i costi di manutenzione e di riparazione.

⁴La direzione della GVG stabilisce annualmente il prezzo massimo per metro cubo in considerazione dell'evoluzione dei costi di costruzione.

Contributo base

Art. 30

¹Il contributo base per i magazzini dei pompieri, i depositi esterni e i depositi di tubi ammonta al 15%. Il contributo è stabilito per la durata di esercizio di 25 anni.

²I contributi per l'affitto a lungo termine dei locali e dei depositi dei pompieri vengono versati secondo l'art. 26 dell'ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio.

Art. 31

¹In caso di affitto a lungo termine dei depositi di attrezzature dei pompieri, il contributo una tantum si conforma ai valori di investimento computabili.

Magazzini dei pompieri
in affitto

²I contributi vengono calcolati sul valore a nuovo dei locali in affitto dopo la rispettiva ristrutturazione, includendo i costi per le necessarie installazioni e la realizzazione del piazzale.

³Il contratto di locazione deve essere stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

⁴Se il rapporto di locazione viene sciolto prima della scadenza di 25 anni d'esercizio o se viene tolta la destinazione d'uso dei locali, per ogni anno mancante dovranno essere rimborsati, o conteggiati per la costruzione sostitutiva, 4% dei contributi versati.

C) Veicoli, materiale e attrezzature dei pompieri

Art. 32

Hanno diritto a contributo i costi per l'acquisto di veicoli, materiale e attrezzature dei pompieri conformi alle norme e alle prescrizioni emanate dalla GVG.

Diritto a sovvenzione

Art. 33

Per l'acquisto di veicoli, materiale e attrezzature dei pompieri viene versato un contributo base del 20% dei costi computabili.

Contributo base

Art. 34

Per gli acquisti collettivi di attrezzature e di mezzi organizzati dalla GVG, il contributo base può essere aumentato al massimo al 50%. Per queste offerte vengono versati dei contributi unitari senza distinzione tra corpi pompieri comunali o intercomunali.

Acquisti collettivi della
GVG

Non aventi diritto a sovvenzione

Art. 35

Non hanno diritto a contributo i costi di riparazione e di manutenzione nonché le spese per i materiali di consumo.

D) Formazione e perfezionamento

Corsi dei pompieri

Art. 36

La GVG organizza i corsi seguenti:

1. Corsi d'introduzione
 - a) Base 1
 - b) Base 2
 - c) Servizio macchinisti
 - d) Centri di soccorso ABC
 - e) Soccorso stradale
 - f) Centri di soccorso ferroviari
 - g) Diversi secondo il fabbisogno
2. Corsi cantonali per i quadri
 - h) Capi gruppo
 - i) Ufficiali 1 e 2
 - j) Comandanti
 - k) Capi intervento eventi maggiori
3. Altri corsi per i quadri
 - l) Pianificazione preventiva dell'intervento
 - m) Assistenza tecnica
 - n) Servizio macchinisti
 - o) Metodica
 - p) Capo della formazione
 - q) Ferrovia
4. Corsi speciali
 - r) Introduzione al Webmembers
 - s) Perfezionamento moduli Webmembers
 - t) Strada/ferrovia secondo il fabbisogno
 - u) Impiego autoscala

La GVG può adattare l'offerta dei corsi secondo le esigenze.

Art. 37

¹I costi per l'organizzazione e per l'esecuzione dei corsi GVG, nonché i costi di alloggio e di vitto sono a carico della GVG.

Costi dei corsi

²I comuni o le aziende hanno l'obbligo di indennizzare i partecipanti ai corsi GVG.

³La GVG versa dei contributi alle indennità giornaliere dei comuni per i corsi cantonali dei quadri (h - l) per un importo di 150.00 CHF.

Art. 38

¹La GVG organizza corsi di perfezionamento per i quadri e gli specialisti.

Corsi di
perfezionamento

²I costi per l'organizzazione e per l'esecuzione di questi corsi, nonché i costi di alloggio e di vitto sono a carico della GVG.

³L'indennità giornaliera dei corsi di perfezionamento è di pertinenza dei promotori.

⁴L'offerta per i corsi di perfezionamento può essere ampliata o adeguata a seconda delle esigenze.

IV. Supplementi per le associazioni intercomunali e disposizioni transitorie

Categorizzazione dei corpi pompieri intercomunali

Art. 39

¹I corpi pompieri intercomunali realizzati d'intesa con la GVG promuovono l'impiego mirato dei mezzi. Gli stessi vengono attribuiti in tre categorie secondo dei criteri uniformati. L'attribuzione avviene secondo i seguenti criteri di valutazione:

- area d'intervento/superficie
- totale del valore assicurativo dei fabbricati
- numero di abitanti

²I corpi pompieri intercomunali ricevono i seguenti contributi supplementari agli investimenti per i veicoli, per il materiale, per le attrezzature e per le costruzioni dei pompieri:

- categoria di associazione 1 + 2.5%
- categoria di associazione 2 + 5.0%
- categoria di associazione 3 + 7.5%

Contributi per gli investimenti una tantum

Art. 40

¹Per i corpi pompieri intercomunali di nuova costituzione e per i corpi pompieri di comuni aggregati il contributo può essere aumentato del 20% fino al massimo al 50%.

²Questo contributo aumentato viene garantito agli investimenti elencati nella pianificazione della GVG durante al massimo tre anni.

³Il limite dei contributi secondo l'art. 40 lettera b) della legge sulla protezione antincendio non può essere sorpassato.

Disposizioni transitorie

Art. 41

I corpi pompieri di comuni che si sono aggregati valgono come corpi pompieri intercomunali durante i tre anni successivi alla fusione.

V. Entrata in vigore

Art. 42

Questo regolamento entra in vigore il 01.02.2017 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni di contribuzione.

Entrata in vigore

ASSICURAZIONE FABBRICATI DEI GRIGIONI

POMPIERI
OTTOSTRASSE 22
POSTFACH
7001 CHUR

T +41 (0)81 285 90 90
F +41 (0)81 285 91 82
FEUERWEHR@GVG.GR.CH
WWW.GVG.GR.CH